

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28857 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: BELMONTE MARIA TERESA
Data Udienza: 06/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MODICA SALVATORE nato a PALERMO il 06/08/1966

avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avvocato Renato Canonico, in qualità di sostituto processuale, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato Salvatore

Modica responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commessi nella qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante della Motomondo s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 23 maggio 2014, ha rideterminato la pena principale e ridotto in misura corrispondente le pene accessorie fallimentari.

2. Il ricorso per cassazione, proposto per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Giovanni Di Benedetto, articola cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 522 cod. proc. pen.

Si deduce che Modica sarebbe stato ritenuto responsabile quale amministratore di fatto della società fallita, mentre il capo di imputazione lo individua quale amministratore di diritto. Il ricorrente osserva che nel febbraio 2013 aveva cessato di ricoprire la carica, successivamente attribuita ad Alì Suleman, e rileva che la relativa eccezione di nullità della sentenza di primo grado era stata tempestivamente proposta con l'atto di appello.

2.2. Motivazione mancante o apparente, nonché, per taluni profili, manifestamente illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova, in relazione alla conferma della responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Premesso che gli addebiti di cui alle lettere a), b) e c) del capo 2 della rubrica riguardano poste attive risultanti dal bilancio del 2009, ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato, e segnatamente disponibilità liquide, crediti e rimanenze di magazzino, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni effettivo confronto con la consulenza tecnica di parte.

Tale elaborato, valorizzando l'ampio intervallo temporale intercorrente tra gli elementi posti a fondamento delle contestate condotte distrattive, risalenti al 2009, e la dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2014, aveva ricostruito, sulla base della documentazione contabile e bancaria prodotta, l'evoluzione delle singole poste patrimoniali negli anni successivi, evidenziando che le disponibilità liquide, costituite prevalentemente da assegni, erano state impiegate per finalità aziendali; che i crediti commerciali erano stati in parte riscossi e in parte oggetto di procedure di recupero giudiziale, ovvero successivamente portati in perdita; che altri crediti erano risultati inesigibili; e che le rimanenze di magazzino erano state progressivamente smaltite sino al 2012, quando l'azienda era stata concessa in affitto.

Si deduce che tale consulenza sia stata completamente disattesa da entrambi i giudici di merito, nonostante lo stesso curatore avesse affermato di non avere riscontrato vere e proprie distrazioni, ad eccezione della vendita di un immobile a ridosso del fallimento, oggetto della contestazione di cui alla lettera e) del medesimo capo.

Con riguardo a tale ultimo addebito, il ricorrente osserva che la vendita sarebbe stata determinata dall'impossibilità per la società di far fronte alle obbligazioni derivanti dal

leasing immobiliare e che proprio l'incasso della caparra avrebbe consentito il pagamento delle somme necessarie al riscatto dell'immobile e alla successiva alienazione del bene. Si deduce, inoltre, che il prezzo di vendita fosse pienamente congruo.

La Corte territoriale avrebbe altresì omesso di valorizzare le condotte poste in essere dall'imputato per sostenere finanziariamente la società, mediante l'immissione di risorse personali provenienti dalla vendita di beni di sua proprietà e successivamente versate nelle casse sociali a titolo di anticipazioni in conto soci, circostanza che, secondo la difesa, deporrebbe altresì per l'insussistenza del dolo di distrazione.

Sotto tale profilo è dedotto il travisamento della prova, assumendosi che dagli allegati alla consulenza emerga come la documentazione societaria recasse espressamente la causale «anticipo socio amm. Modica Salvatore» (all. 32 della consulenza). Sarebbe pertanto illogica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la natura di tali apporti non risulterebbe dimostrata, potendo gli stessi essere qualificati come meri versamenti effettuati dal socio in tale qualità.

2.3. Motivazione mancante o apparente, nonché manifestamente illogica e contraddittoria, anche per travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.

Il ricorrente deduce che la motivazione si fonda sull'assunto che egli abbia continuato ad operare quale amministratore di fatto della società anche successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore di diritto, nonostante la stessa fosse stata effettivamente assunta dal nuovo amministratore. A sostegno della censura denuncia il travisamento delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società, richiamando i verbali allegati al ricorso e contestandone la valenza dimostrativa nonché l'attendibilità.

2.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Si deduce che il primo giudice non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante, mentre la Corte di appello, pur affermando l'impossibilità di quantificare con precisione il pregiudizio arrecato ai creditori sociali, ne avrebbe contraddittoriamente confermato la sussistenza.

2.5. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze.

Con l'ultimo motivo il ricorrente censura il giudizio di bilanciamento operato dalla Corte territoriale, che ha escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti sul rilievo della mancata collaborazione dell'imputato, senza tuttavia confrontarsi con le risultanze della consulenza tecnica di parte e con la documentazione difensiva depositata nel corso del giudizio.

3. Si è proceduto con trattazione orale e le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio per le ragioni di seguito illustrate.

2. Con riguardo al ruolo gestorio di fatto attribuito al ricorrente nel periodo successivo alla cessazione dalla carica di amministratore di diritto, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non integra violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza la condanna per bancarotta fraudolenta pronunciata nei confronti di un soggetto quale amministratore di fatto anziché quale amministratore di diritto, purché rimanga immutata la condotta contestata e non risulti compromesso il diritto di difesa (Sez. 5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289597).

2.1. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso pone il diverso tema della effettiva dimostrazione dell'esercizio di funzioni gestorie di fatto da parte del Modica nel periodo successivo alle dimissioni, circostanza che assume rilievo decisivo, in particolare, ai fini dell'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.

2.1.1. La Corte di appello ha individuato quali elementi sintomatici dell'amministrazione di fatto:

- la nomina del nuovo amministratore in un periodo prossimo alla dichiarazione di fallimento;
- le dichiarazioni dei dipendenti che avrebbero continuato ad individuare nel Modica l'effettivo gestore della società anche dopo il formale passaggio di consegne;
- la messa in cassa integrazione del dipendente Ferraro;
- la permanenza della partecipazione del Modica al capitale sociale nella misura del cinquanta per cento.

2.1.2. La sentenza impugnata, tuttavia, non si è adeguatamente confrontata con le specifiche deduzioni difensive volte ad escludere la prosecuzione dell'attività gestoria da parte del ricorrente e fondate, in particolare, sul denunciato travisamento delle dichiarazioni dei dipendenti e sulla loro inattendibilità.

In particolare, la Corte territoriale nulla osserva in ordine alle deduzioni concernenti l'unico episodio concretamente valorizzato quale espressione di attività gestoria, costituito dalla collocazione in cassa integrazione del dipendente Ferraro. Sul punto, la difesa ha evidenziato come lo stesso Ferraro, sia dinanzi al curatore sia alla polizia giudiziaria, avesse riferito di essere stato collocato in cassa integrazione nel 2012, quando il Modica era ancora amministratore di diritto della società, e di essere stato successivamente

richiamato al lavoro da Suleman nel 2013, in epoca successiva alle dimissioni del ricorrente.

Si tratta di circostanza che merita specifica valutazione, considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la qualifica di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori e non può essere desunta da interventi meramente episodici od occasionali (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101).

Parimenti priva di adeguata risposta risulta la censura concernente le dichiarazioni dei dipendenti Orlando, Scardina e Torti, che la difesa assume essere state travisate con riguardo al ruolo effettivamente svolto dal Suleman dopo il passaggio delle consegne.

In particolare, con riferimento alle dichiarazioni del Torti, la sentenza impugnata afferma che questi non avrebbe mai conosciuto il Suleman, senza tuttavia confrontarsi con le deduzioni difensive secondo cui la lettera di licenziamento sarebbe stata sottoscritta proprio dal nuovo amministratore e l'accordo sindacale del maggio 2013 recherebbe le firme di entrambi, a conferma della presenza e dell'operatività del Suleman presso la sede della società.

Analogamente, con riguardo alle dichiarazioni rese da Ferraro e Orlando, la Corte territoriale si limita ad affermarne la sostanziale coincidenza, senza confrontarsi con l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui gli stessi, dinanzi al curatore fallimentare, avrebbero invece riferito dell'effettivo subentro del Suleman nella gestione della società.

Risulta, infine, del tutto pretermessa la circostanza, allegata e documentata dalla difesa, del trasferimento del Modica a Bologna per assumere incarichi presso altra società, elemento potenzialmente significativo ai fini della verifica della concreta possibilità di esercitare, nel medesimo periodo, una stabile attività gestoria in relazione ad una società operante a Palermo.

2.2. Alla luce delle evidenziate carenze motivazionali risulta fondata anche la censura concernente l'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di appello ha, infatti, ricondotto al Modica la sottrazione delle scritture contabili, osservando che le stesse non erano state consegnate al curatore fallimentare. Una simile conclusione, tuttavia, presuppone l'accertamento del perdurante esercizio, da parte del ricorrente, di funzioni gestorie di fatto successivamente alla cessazione dalla carica formale, accertamento che, per le ragioni sopra esposte, risulta sorretto da una motivazione non adeguatamente confrontata con le specifiche deduzioni difensive.

In difetto di tale dimostrazione, l'obbligo di conservazione e consegna della documentazione sociale grava sull'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento e, dunque, nel caso di specie, sul Suleman.

Né la sentenza impugnata si confronta con la deduzione difensiva secondo cui la documentazione contabile sarebbe stata regolarmente consegnata al nuovo

amministratore all'atto del passaggio di consegne, come emergerebbe dal verbale assembleare del 4 febbraio 2013, sottoscritto anche dal Suleman, nel quale risultano analiticamente elencati i documenti trasferiti ed è attestata la coerenza dei saldi contabili.

Assume, pertanto, rilievo il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, in caso di avvicendamento nella gestione della società, il nuovo amministratore è tenuto a verificare l'effettiva consistenza e regolarità della documentazione contabile ricevuta, nonché a ricostruire quella eventualmente mancante o irregolare, permanendo in capo all'amministratore cessato la responsabilità limitatamente alla tenuta della contabilità nel periodo di gestione e all'eventuale occultamento della documentazione esistente al momento del passaggio di consegne (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061).

Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta adeguata a confutare le specifiche deduzioni difensive e impone un nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

2.3. La Corte di appello, oltre a ignorare i richiamati elementi ha, d'altronde, affermato che il ricorrente non avrebbe giustificato in alcun modo la mancata consegna della documentazione contabile, laddove emerge, al contrario, sia dalle dichiarazioni dello stesso Modica che dalla documentazione allegata alla consulenza di parte (ai fini della autosufficienza del ricorso con il quale si deduca il travisamento della prova), che egli si premurò di contattare i consulenti informatici della fallita e di depositare in giudizio il software della contabilità aziendale fino al 2013, condotta incompatibile con il dolo specifico che sorregge la fattispecie contestata di bancarotta documentale per sottrazione.

2.3.1. Al ricorrente è, infatti, contestato (ed è stato concordemente ritenuto da entrambi i giudici di merito) il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (o dallo specifico intento di procurarsi un ingiusto profitto). In linea generale, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).

2.3.2. Ebbene, da un canto, la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato in ordine alla pur ritenuta fraudolenza dell'intento, ma ne ha anche prospettato la sussistenza in termini di dolo generico, ipotizzando che la volontarietà dell'omesso deposito delle scritture contabili (o l'omesso deposito dell'elenco dei creditori della società) fosse elemento sufficiente per dimostrare la "consapevolezza" di rendere impossibile o significativamente difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie. Si

tratta, all'evidenza, di un dato intrinsecamente insufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di uno specifico intento fraudolento. Ritenere che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione (o dall'omessa consegna) delle scritture contabili equivarrebbe a sostenere che, ogniqualvolta l'amministratore non consegni le scritture contabili al curatore, egli persegua necessariamente il fine di celare condotte distrattive e di danneggiare i creditori.

2.3.3. Per chiarezza ermeneutica, va ricordato che, nella giurisprudenza di questa Corte, l'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, nel numero 2 del primo comma, due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale alternative. Come recentemente ribadito da Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Coccozza, Rv. 287175-01, la prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) richiede il solo dolo generico.

Per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede, dunque, solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (per tutte, Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico (Sez. 5, n. 13701/1994, n.m.). In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendosi cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari (Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Rv. 247444).

È bene anche specificare, sempre con riferimento alla ipotesi c.d. generale, che l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunta dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poiché è necessario chiarire, da parte del giudice di merito, la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Rv. 236031; conf.

Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Rv. 262384). Il dolo generico della fattispecie "generale" deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).

Secondo consolidato principio recentemente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630), infatti, "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore."

Altro è l'elemento psicologico che viene in rilievo nelle ipotesi di c.d. bancarotta documentale specifica, in relazione alle quali si richiede, piuttosto, il dolo specifico, configurato dalla locuzione "con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi), sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto (animus lucrandi), sicché la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Rv. 263242). Pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, legge fallimentare, occorre provare lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, non essendo tale evento riconducibile a detta ipotesi, ma soltanto a quella concernente l'irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, Rv. 189813).

3. Ciò posto, in presenza di concreti elementi indicativi dell'avvenuta formalizzazione del passaggio di consegne al nuovo amministratore e a fronte di un quadro probatorio

non univoco in ordine all'effettivo esercizio di funzioni gestorie di fatto da parte del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulta non esaustiva e, per alcuni profili, intrinsecamente illogica, in quanto omette di confrontarsi con le specifiche e documentate allegazioni difensive volte a escludere la permanenza del Modica nella gestione della società successivamente alla cessazione dalla carica formale.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte territoriale proceda a un nuovo esame sia della questione relativa al ruolo concretamente svolto dal Modica nel periodo successivo alla dismissione della carica di amministratore di diritto, sia, per l'effetto, della ritenuta responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per occultamento o sottrazione delle scritture contabili della fallita, alla luce dei principi affermati da questa Corte in tema di successione nella gestione societaria e di obblighi gravanti sul nuovo amministratore (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061).

Il giudice del rinvio dovrà, in particolare, procedere a una puntuale verifica delle allegazioni difensive e della documentazione richiamata, con specifico riguardo agli allegati alla consulenza tecnica di parte, confrontandosi con la prospettazione difensiva secondo cui tali elementi dimostrerebbero, da un lato, l'effettivo esercizio dell'attività gestoria da parte del nuovo amministratore e, dall'altro, l'avvenuto passaggio di consegne della documentazione contabile dal Modica al suo successore. Inoltre, ove ritenga di confermare l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, dovrà procedere a un nuovo e specifico accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata, alla luce dei principi sopra richiamati in tema di bancarotta documentale c.d. specifica.

4. Analoga conclusione si impone anche con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

4.1. Come si è premesso, gli addebiti ascritti nel capo 2 della rubrica riguardano poste attive risultanti dal bilancio del 2009, ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato, e segnatamente disponibilità liquide, crediti e rimanenze di magazzino, oltre alla vendita di un immobile il cui prezzo non risulta neppure ritenuto incongruo dai giudici di merito.

4.2. Anche sotto tale profilo, la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni sviluppate nella consulenza tecnica di parte che, valorizzando l'ampio intervallo temporale intercorrente tra gli elementi utilizzati per ritenere la sussistenza delle condotte distrattive, risalenti al 2009, e la dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2014, aveva ricostruito, sulla base della documentazione contabile e bancaria prodotta, le movimentazioni del magazzino e delle ulteriori poste attive negli anni successivi.

Secondo la prospettazione difensiva, le disponibilità liquide erano state utilizzate per finalità aziendali; i crediti non erano stati dispersi ma, in parte, riscossi e, in parte, oggetto di iniziative di recupero o successivamente svalutati; le rimanenze di magazzino erano state progressivamente smaltite sino al 2012, anno in cui l'azienda era stata concessa in affitto.

Tale ricostruzione documentale è rimasta sostanzialmente priva di qualsiasi effettiva valutazione da parte dei giudici di merito, nonostante lo stesso curatore avesse riferito di non avere riscontrato vere e proprie condotte distrattive, ad eccezione della vendita dell'immobile a ridosso del fallimento, oggetto della contestazione di cui alla lettera e) del capo di imputazione.

Con riguardo a tale operazione, la difesa ha sostenuto che la vendita fosse stata determinata dalla necessità di reperire le risorse occorrenti per fare fronte agli obblighi derivanti dal leasing immobiliare e che proprio l'incasso della caparra avesse consentito il riscatto del bene e il successivo perfezionamento della cessione, in presenza di un prezzo ritenuto congruo.

4.3. Occorre, inoltre, evidenziare che le condotte distrattive sono state desunte dai giudici di merito dal raffronto tra le poste attive risultanti dal bilancio del 2009 e i beni rinvenuti dalla curatela nel 2015. Nondimeno, la Corte di appello, con argomentazione affetta da evidente contraddittorietà, da un lato ha affermato l'inattendibilità dei dati contabili di riferimento e, dall'altro, ha utilizzato proprio tali dati per inferire la distrazione dei beni non rinvenuti in sede fallimentare.

4.4. Quanto alle condotte poste in essere dall'imputato a sostegno della società negli anni della crisi, durante i quali si assumono realizzate le contestate distrazioni, la consultazione dell'allegato 32 alla consulenza tecnica di parte evidenzia il denunciato travisamento della prova, posto che la documentazione societaria reca espressamente la causale del versamento quale «anticipo socio amm. Modica Salvatore».

Ne deriva la manifesta incoerenza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui non sarebbe stata dimostrata la natura di tali apporti, che avrebbero potuto essere ricondotti a generici versamenti effettuati nella qualità di socio.

La circostanza assume rilievo anche con riguardo all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che il dolo del reato non richiede la consapevolezza dello stato di dissesto né la sua concreta prevedibilità, ma la rappresentazione del pericolo che la condotta determina per la conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori e, quindi, per la tutela delle loro ragioni (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).

4.5. Né può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata non ha risolto l'evidente aporia derivante dall'attribuzione al ricorrente di condotte distrattive negli stessi anni in cui egli avrebbe, secondo quanto dedotto dalla difesa e documentalmente riscontrabile,

immesso risorse personali nelle casse sociali. Si tratta di condotte che, almeno sul piano logico, appaiono difficilmente conciliabili e che avrebbero richiesto una motivazione particolarmente accurata, del tutto assente nella decisione impugnata.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alle contestate ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla luce dei principi sopra richiamati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi concernenti la configurabilità dell'aggravante del danno di rilevante gravità e il trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, lì 6 maggio 2026

Il consigliere estensore
Maria Teresa Belmonte

Il presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli